

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2086)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 6 maggio 1975 (V. Stampato n. 3175)*

**presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(PRETI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 maggio 1975*

**Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento  
delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana,  
Circumflegrea e Alifana**

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad effettuare interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle seguenti reti e linee ferroviarie:

- 1) Ferrovie Nord-Milano;
- 2) Ferrovia Circumvesuviana;
- 3) Ferrovia Cumana;
- 4) Ferrovia Circumflegrea;
- 5) Ferrovia Alifana.

## Art. 2.

Agli interventi di cui all'articolo 1 si provvederà secondo un piano quinquennale e per l'importo globale di 263 miliardi di lire, da destinarsi:

per lire 90 miliardi alle ferrovie Nord-Milano;

per lire 50 miliardi alla ferrovia Circumvesuviana;

per lire 53,9 miliardi alla ferrovia Cumana;

per lire 6,1 miliardi alla ferrovia Circumflegrea;

per lire 63 miliardi alla ferrovia Alifana.

## Art. 3.

I programmi ed i progetti d'ammodernamento e potenziamento nonchè le eventuali varianti saranno approvati con separati decreti del Ministro dei trasporti su parere della Commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti a disciplinare l'esecuzione delle opere e forniture da parte dei concessionari, i relativi pagamenti e la revisione prezzi.

## Art. 4.

Sui provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo precedente sarà in ogni caso preventivamente sentita la regione interessata la quale dovrà far conoscere le proprie eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla richiesta.

I programmi di ammodernamento e di potenziamento delle ferrovie Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana saranno approvati previa presentazione di un piano unitario.

Il Ministro dei trasporti, di concerto con quelli del tesoro e delle finanze, può far luo-

go al raggruppamento organico dei servizi ferroviari in concessione dell'area metropolitana di Napoli in base ad accordi fra i vari enti interessati.

#### Art. 5.

Per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3 il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni fino a concorrenza dell'importo indicato all'articolo 2, fermo restando che i pagamenti — cui si farà luogo sulla base di stati di avanzamento di importo non inferiore al 3 per cento dei lavori e forniture previste — non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di:

lire 5 miliardi per il 1975;  
lire 15 miliardi per il 1976;  
lire 25 miliardi per il 1977;  
lire 40 miliardi per il 1978;  
lire 50 miliardi per il 1979;  
lire 50 miliardi per il 1980;  
lire 50 miliardi per il 1981;  
lire 28 miliardi per il 1982.

#### Art. 6.

Una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le opere previste dai progetti di cui all'articolo 3, pari a non meno del 40 per cento del relativo ammontare, sarà riservata agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale ed insulare.

#### Art. 7.

I decreti ministeriali di cui all'articolo 3 costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste.

## Art. 8.

Le opere e il materiale mobile delle ferrovie di cui all'articolo 1 resteranno acquisiti in proprietà dello Stato, in relazione all'incremento di valore ed in proporzione alla misura dell'intervento finanziario dello Stato disposto dalla presente legge, e lasciate in uso gratuito ai concessionari, che ne cureranno la perfetta conservazione anche con i necessari interventi di straordinaria manutenzione e provvederanno a proprie spese alle integrazioni in caso di distruzione o danneggiamento non dovuto a cause di forza maggiore.

Il Ministero dei trasporti provvederà, a tal uopo, d'intesa con ciascun concessionario, all'individuazione delle opere costituenti la ferrovia e le sue dipendenze e delle unità di materiale rotabile e di esercizio che s'intenderà acquisito, interamente o per una quota determinata, in proprietà dello Stato.

Qualora il maggior onere di ammodernamento sopportato dalla società concessionaria superi il 20 per cento dell'imponibile stabilito con la presente legge, la scadenza delle relative concessioni potrà essere prorogata sino a 25 anni, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di cui alla presente legge.

Le indennità ed i corrispettivi di qualsiasi genere, eventualmente dovuti al concessionario alla fine della concessione, saranno liquidati, per le diverse categorie di opere, nella stessa misura e con le stesse modalità previste dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed in particolare come indicato dall'articolo 9 della legge citata.

## Art. 9.

All'onere di lire 5 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.